CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE DI FERROVIE NELLE PROVINCIE MERIDIONALI, NAPOLITANE E SICILIANE

# Art. 17 (Convenzione)

Il Governo, in senso al disposto dell'art. 184 della legge 20 novembre 1859, numero 3754, riconosce di pubblica utilita' le opere contemplate nella presente convenzione, e la Societa' godra' di tutti i vantaggi e conseguenze che ne derivano.

Versione in vigore dal 31 agosto 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che approva la convenzione per la costruzione di ferrovie nelle Provincie meridionali, Napolitane e Siciliane |
| Estremi | Legge 28 luglio 1861, n. 155 |
| Partizione | Convenzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1861 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-per-la-costruzione-di-ferrovie-nelle/convenzione-art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it